



AL PROCURATORE GENERALE

PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA

Copia

Dep. 3/7/2005
de an. Rel.

Richiesta di avocazione ex artt. 412 - 413 c.p.p.

Il sottoscritto avv. Alessandro Magni del Foro di Bergamo, con studio in Bergamo, via Antonio Locatelli n. 22, difensore di fiducia del signor **Abou Elkassim Britel**, nato a Casablanca (Marocco) il 18.4.1967, residente in Bergamo, via don Luigi Palazzolo n. 23/m,

premess

- che, in data 3.7.2001, a seguito di perquisizione locale disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, l'indagato veniva a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a proprio carico;
- che, tale procedimento veniva rubricato con i numeri n. 4946/2001 R.G.N.R. Mod. 21 - 17559/2001 R.G. G.I.P.;
- che, in data 5.3.2004, il suddetto procedimento veniva assegnato per competenza alla D.D.A. di Brescia con il n. 4203/2004 Mod. Unico R.G.N.R. (P.M. dott. Di Martino);
- che, pertanto, è pendente davanti alla D.D.A. della Procura della Repubblica di Brescia il suddetto procedimento penale;
- che il signor Britel è accusato del reato previsto e punito dall'art. 270, n. 1 bis del codice penale *"per aver partecipato all'organizzazione terroristica islamica "Al Qaida" avente come scopo il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico"* in epoca anteriore e prossima al 12 febbraio 2001 in Bergamo;
- che, sono ampiamente scaduti i termini di durata massima delle indagini preliminari di cui all'art. 407 c.p.p., senza che il P.M.

formulasse, al Giudice per le Indagini Preliminari, richiesta di proroga delle indagini ai sensi dell'art. 406 c.p.p. ovvero richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 c.p.p.;

- che, allo stato, non pare che le suddette indagini abbiano portato alla scoperta di elementi di reità contro il prevenuto;
- che, nel frattempo, il prevenuto ha presentato, tramite i propri difensori, ben due richieste di archiviazione (una davanti alla Procura della Repubblica di Bergamo e, l'altra, davanti alla Procura della Repubblica di Brescia) senza che le stesse sortissero alcun effetto (**docc. nn. 1 e 2**);
- che ogni tentativo, da parte di questa difesa, volto ad avere notizie direttamente dal Pubblico Ministero inquirente - circa le intenzioni del medesimo in merito al proponimento di una richiesta di archiviazione ovvero di rinvio a giudizio - non hanno avuto alcun esito, essendosi il P.M. sempre negato a chi scrive, limitandosi solo a riferire, attraverso il personale di cancelleria, che il procedimento penale risulta pendente;
- che, è interesse dell'odierno istante vedere al più presto risolta positivamente la propria posizione processuale, certo della propria estraneità ai fatti contestati; invero, il prevenuto è attualmente detenuto in Marocco a seguito di una sentenza del 3.10.2003 della Cour d'Appel di Rabat, con la quale la stessa condannava il signor Britel alla pena di anni 15 di reclusione per *“formazione di banda criminale allo scopo di preparare e commettere atti terroristici nel quadro di un progetto collettivo di eversione dell'ordine generale e per riunioni senza autorizzazione, esercizio di attività collettive non permesse”*;

- che, nel corso del giudizio di appello, tenutosi in data 7.1.2004, la suddetta pena veniva ridotta ad anni 9;
- che, nell'ottobre del 2004 la Cour Suprême rigettava il ricorso presentato per le irregolarità processuali;
- che la citata condanna è frutto di un processo sommario nel quale sono state violate le più elementari norme procedurali e sostanziali del diritto marocchino, quali, per esempio, la non ammissione di testi a discarico, l'errata indicazione della data di arresto del condannato, l'utilizzo di dichiarazioni confessorie ottenute a seguito di sevizie e torture, ecc.;
- che le accuse mosse dall'Autorità Giudiziaria marocchina al signor Britel si fondano, altresì, su articoli giornalistici apparsi sulla stampa italiana, i quali riprendono la circostanza che l'uomo è indagato in Italia nel presente procedimento penale;
- che, della vicenda giudiziaria del signor Britel (**doc. n. 3**) si sono occupati numerose organizzazioni governative e non governative (Ambasciata Italiana a Rabat; AMDH; FIDH; Amnesty International) e presto verrà discussa davanti alle competenti autorità europee; invero, il prevenuto, in seguito ad un viaggio all'estero, fu impossibilitato a fare rientro in Italia per essere stato illegittimamente detenuto, dapprima in Pakistan e, successivamente, in Marocco e, ciò, a totale insaputa dei propri familiari;
- che, durante tale lungo periodo di detenzione, l'indagato venne sottoposto a sevizie e maltrattamenti di ogni sorta, nonché ristretto presso il "Crime Investing Deptt" di Lahore e la DST di Témara (Directorate for the Surveillance of the Territory) nella quale

vengono trattenuti nell'illegalità più completa e senza alcun diritto diversi prigionieri;

- che, in tal senso è di primaria importanza che l'indagato abbia contezza della genesi della propria posizione processuale attraverso il deposito dei relativi atti di indagine.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore

chiede

che il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello disponga con decreto l'avocazione delle indagini preliminari ex art. 412, primo comma c.p.p.;

Si producono:

- 1) copia istanza di archiviazione depositata in data 7.4.2004, presso gli Uffici della Procura della Repubblica di Bergamo;
- 2) copia istanza di archiviazione depositata in data 25.5.2004, presso gli Uffici della Procura della Repubblica di Brescia;
- 3) copia lettera a firma Britel Abou El Passim del 10.3.2003.

Con osservanza.

Bergamo / Brescia, 29 giugno 2006.

- avv. Alessandro Magni -

